SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2° COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965

(30° seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

. 374, 379

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1110) (D'iniziativa dei deputati Servello ed altri e Pennacchini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE												
AGRIMI, relatore												
AJROLDI												
Angelini												
Kuntze . 365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374												
MONNI 364, 366, 368, 369, 371												
PINNA												
Poër												
REALE, Ministro di grazia e giustizia 367, 373, 374												
TESSITORI 370, 371, 372, 374												
« Introduzione di registratori magnetici nel processo penale » (1388) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni) (1):												
Presidente												

AJROLDI, relatore . . .

Kuntze

Monni

PACE													Pa	g.	376,	379
REALE,	M	lini	stı	o	di	gi	raz	ia	е	giı	ust	izi	a		379,	380
SAND															377,	380

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Caroli, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Martinez, Monni, Morvidi, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Sand, Schietroma e Tessitori. Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Servello ed altri e Pennacchini: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva » (1110) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Servello, Santagati,

⁽¹⁾ Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Introduzione di registratori nel processo penale ».

30^a SEDUTA (27 ottobre 1965)

Gonella Giuseppe, Galdo, Delfino, Almirante, Romeo, Calabrò, Abelli, Grilli Antonio, Angioy, Turchi, De Marzio; Pennacchini: « Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Chiunque riceve per sè o per altri denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o di alterarne il risultato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette denaro o altra utilità di cui al comma precedente o comunque si interpone per farli corrispondere od accettare.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ebbi, in una precedente seduta, ad avan zare qualche perplessità circa l'opportunità di fondo del presente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Servello ed altri e Pennachini, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta della 4ª Commissione (Giustizia) del 2 aprile 1965, circa l'opportunità cioè che il Parlamento legiferi in questa materia in un modo così singola re, quale è quello previsto dall'articolo unico di cui esso è composto.

Ho in seguito più attentamente valutato la materia e, anche se la mia prima impressione non è del tutto scomparsa, certamente non ritengo di poterla prendere a base di una definitiva decisione. Mi onorerò, pertanto, di sottoporre alcune considerazioni agli onorevoli colleghi, certo che dalla discussione scaturiranno ulteriori motivi di convincimento per me e che un'ampia disamina della questione potrà servire per una elaborazione più approfondita non dirò di questo provvedimento — che può darsi che gli onorevoli colleghi ritengano di far passare così come è — ma dell'intero proble ma dell'attività sportiva nel nostro Paese,

attività oggi non regolata legislativamente, ma affidata soltanto alla disciplina delle stesse organizzazioni sportive.

Il Senato si occupa per la prima volta del tema della corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva, mentre la Camera dei deputati ha in esame il problema da un po' di tempo, in quanto già nella scorsa legislatura l'onorevole Servello ed altri ebbero a proporre un analogo provvedimento, che, dopo aver seguito interamente l'iter in Com missione, non giunse al vaglio definitivo dell'Assemblea per lo scadere del termine della legislatura Credo che valga la pena di indicare la prima formulazione proposta dall'onorevole Servello per questa sua iniziativa legislativa, perchè, dall'esame comparato della prima formulazione e di quella che oggi viene sottoposta alla nostra attenzione, si potranno agevolmente individuare le questioni, piuttosto difficili e complesse, che l'argomento, in sè così delimitato, sol leva allorchè si intende esattamente inquadrarlo nella generale disciplina dei Codici penale e di procedura penale

La prima formulazione si riferiva stretta mente, anche nella terminologia, all'attività sportiva svolta in modo professionistico; diceva, infatti, l'articolo unico « Lo sportivo professionista che riceve per sè o per un terzo denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa al fine di non partecipare ad una gara per professionisti o di ridurre, partecipandovi, il suo normale rendimento o le sue normali prestazioni, è pu nito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è aumentnta se dal fatto l'esito della gara è risultato alterato La stessa pena si applica a chi dà o promette allo sportivo, di cui al primo comma, il denaro o altra utilità »

Si vede subito, onorevoli colleghi, che la stessa formulazione, lo stesso testo letterale della proposta di legge mal si concilia con una norma di diritto penale, quale tutti noi siamo abituati a sentire nella sua enunciazione e nel suo precetto di ordine generale Di ciò si rese conto la Camera dei deputati che già nella passata legislatura apportò modifiche importanti al testo originario, come si riscontra anche ad una

prima, sommaria lettura dell'articolo unico sottoposto oggi al nostro esame: « Chiunque (e con tale espressione si indica non solo lo sportivo professionista, ma anche coloro che in modo diretto o indiretto possono partecipare all'evento delittuoso, pur
essendo fuori dalla disciplina di carattere
interno degli enti pubblici sportivi) riceve
per sè o per altri denaro od altra utilità,
ovvero ne accetta la promessa, al fine di
turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o di alterarne il risultato, è punito
con la reclusione fino ad un anno e con la
multa fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica a chi per lo stesso fine dà o promette denaro o altra utilità di cui al comma precedente o comunque si interpone per farli corrispondere od accettare ».

Per arrivare a questa formulazione, che a me pare abbastanza soddisfacente, anche se non fuga del tutto ogni perplessità, si è svolta nell'altro ramo del Parlamento già nella scorsa legislatura un'ampia discussione. È infatti molto difficile arrivare a definire l'oggetto di questa ipotesi delittuosa, senza entrare in un campo assai difficile, quale è quello di un giudizio sul normale rendimento degli atleti, sulla alterazione del risultato di una gara, senza essere costretti a fermarsi davanti ad un muro pressochè insuperabile. Mentre, invero, sul piano del diritto, diciamo così, disciplinare si può accettare che vi siano fattispecie od ipotesi sfumate, nel caso in cui sia prevista, invece, la pena della reclusione o della multa non si può certamente accedere ad ipotesi che non siano, con certezza assoluta, configurate. Ecco perchè l'oggetto del reato è stato definito con una formula più ampia, ma certamente più accettabile dal punto di vista del diritto penale. Nel disegno di legge, infatti, si parla di turbamento della competizione sportiva ed in tale dizione rientrano tutte le ipotesi che gli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno cercato di prospettarsi, tanto quella dello sportivo che con la propria azione svia la gara dalla strada sua normale, quanto quella di altri, di terzi, che possono essere gli arbitri, gli spettatori, i finanziatori, i dirigenti sportivi e tutti coloro i quali in qualche modo con promessa data e accettata di denaro od altre utilità riescono a turbare lo svolgimento della competizione.

È stato, poi, aggiunto un altro elemento: quello dell'alterazione del risultato. Su questo punto si è svolta un'ampia polemica, nel senso che ove il turbamento non giunga all'alterazione del risulato, esso non sarebbe rilevante, mentre lo sarebbe se giungesse a tale alterazione, se si concretasse cioè in un'azione tale da modificare la legittima aspettativa della tutela della fede pubblica in ordine a quell'avvenimento sportivo.

Un secondo quesito si è posto: è il caso, dovendo dettare una norma di diritto penale sostanziale, di legiferare in modo avulso dal Codice penale o non sarebbe preferibile trovare in esso, sia pure con un articolo da aggiungere a quello che più si avvicina a questa ipotesi delittuosa, la norma in questione? A questo proposito, si è considerata la branca dei delitti contro la moralità pubblica, ma poichè questa si riferisce pressochè esclusivamente alla sfera sessuale sarebbe stato, evidentemente, un fuor di luogo prenderla in considerazione per quanto riguarda la moralità nello sport. Un altro capitolo nel quale questa materia potrebbe inserirsi è quello dei delitti contro la fede pubblica. Lo spettatore che paga si attende uno svolgimento libero della gara ed un risultato regolare: egli sarebbe perciò leso in questa sua aspettativa dalla corruzione esercitata nell'ambito di quella competizione. Si è però giustamente osservato che non in tutte le attività sportive è presente la componente dello spettatore che paga; si è fatto il caso delle gare ciclistiche, nelle quali gli spettatori, quasi sempre semplici passanti, non hanno ragione di essere tutelati sotto questo profilo.

Non si è trovato, perciò, nell'altro ramo del Parlamento il modo di collocare agevolmente tra le norme del Codice penale questa ipotesi delittuosa e si è deciso di farne un articolo a sè, anche se, nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, si avverte tutto il disagio di questo isola-

mento e si preannuncia la necessità di una disciplina generale dell'attività sportiva, che dovrebbe comprendere i vari aspetti così importanti di questo fenomeno sociale, ivi comprese le norme d₁ carattere penale.

Un terzo punto, credo il più delicato di tutti, è dato dal contrasto obiettivo che, così legiferando, si viene a porre tra la regolamentazione disciplinare oggi vigente nella materia sportiva e l'attività del giudice ordinario. Una volta configurato un reato, infatti, il giudice può ad un certo punto, per denunzia o per sua iniziativa, intervenire (è esclusa nel disegno di legge la querela di parte) con evidenti inconvenienti in quanto, con un procedimento penale in corso, dovrebbero fermarsi praticamente tutti gli altri per non dar luogo a contrastanti decisioni. Ad un certo momento, infatti, lo sportivo, deferito in sede disciplinare per una sua mancanza, che ha però, secondo il giudice, anche rilevanza in riferimento all'articolo unico in esame, potrebbe essere assolto in una sede e condannato in un'altra.

Si era cercato di prevedere questo inconveniente con una norma esplicita, che costituiva un ultimo comma, oggi non più esistente, nell'articolo unico in discussione: questo comma, per l'esattezza il terzo, stabiliva che, in considerazione del fatto che l'intervento penale avrebbe potuto fermare l'intero iter dell'attività sportiva, bloccare i risultati di un campionato, interrompere il corso di una partita, alterare il gioco dei pronostici, i due settori rimanevano completamente distinti: l'attività del giudice penale non poteva, cioè influire sull'iter dell'attività sportiva e sull'omologazione dei risultati delle gare. Questa soluzione non lasciò soddisfatto, tra gli altri, il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, che in quella sede era il Sottosegretario di Stato, onorevole Misasi. Di fronte ad un così stridente contrasto con i principi, il Sottosegretario suggerì che fosse eliminato il comma, piuttosto che disciplinare la ma teria in modo così abnorme; preferì cioè che non se ne parlasse affatto e si lasciasse alla pratica attività degli organi amministrativi e disciplinari degli enti sportivi il com

pito di regolare la sospensione o meno di un loro giudizio, nel caso che riscontrassero la coincidenza con un procedimento penale in corso per quello stesso fatto.

Così l'articolo unico è composto nella sua attuale formulazione di due soli commi, poichè il terzo, che doveva, appunto, preve dere la completa scissione fra le due attività, è stato soppresso

A questo punto, gli onorevoli colleghi si saranno resi conto — credo — che le mie iniziali perplessità non erano del tutto infondate: ed anche se l'attenta relazione fatta dall'onorevole Pennacchini alla Camera mi ha convinto che la materia può essere og getto di ripensamento, confido in ulteriori interventi in questa sede, che valgano a fu gare, se non tutte, gran parte delle incertezze. In caso contrario, è forse preferibile che non si parli più di questa iniziativa e la si rimandi ad una disciplina completa dell'attività sportiva in un contesto più ampio e generale, comprensivo dell'intera materia.

Ritengo, quindi, che sia opportuno dare corso alla discussione generale e mi piace ricordare che nella nostra Commissione sono presenti alcuni onorevoli colleghi, che, come il senatore Kuntze, alla Camera dei deputati si occuparono ampiamente della questione e che, quindi, meglio di me potranno illustrare l'iter laborioso per cui si è pervenuti all'attuale formulazione.

MONNI. Sono uno di quei parlamentari che fanno parte della Consulta, che il Presidente del CONI ha voluto si costituisse per sostenere e incrementare le attività sportive e che, di recente, è riuscita a fare approvare una legge particolare proprio in questo senso.

Ora, con il disegno di legge in esame si tende a colpire il reato di corruzione sportiva, cioè tutte quelle attività fraudolente che possono turbare, alterare, falsare il risultato di una competizione sportiva. È ancora recente nella memoria il ricordo di taluni avvenimenti che, per avere portato alla luce non edificanti retroscena del mondo sportivo, hanno suscitato un clamore di così vasta portata che difficilmente può es-

30° SEDUTA (27 ottobre 1965)

sere sfuggito anche a chi allo sport è completamente estraneo e disinteressato.

Infatti, è realmente avvenuto in Italia e all'estero che alcune competizioni sportive abbiano avuto una conclusione diversa da quella che avrebbe dovuto essere, a causa di certi comportamenti che non sono spiegabili se non con un fatto eccezionale, estraneo alle competizioni stesse, cioè con l'interferenza criminosa di persone che hanno fatto qualcosa per alterarne il risultato.

La necessità di porre un freno a questo deprecabile stato di cose ha indubbiamente ispirato un gruppo di parlamentari a proporre il presente disegno di legge, nell'intento di ovviare all'attuale possibilità che la carenza di idonee disposizioni legislative offre al mezzo fraudolento di operare pressochè indisturbato nell'ambito sportivo.

La disciplina del nuovo reato che la proposta di legge intende configurare può avere anche un collocamento a sè stante — magari con altre norme che regolano questa materia dell'attività sportiva, oggi tanto diffusa — nel Codice penale vigente; ed è giusto che sia così, perchè nella fattispecie si tratta di un reato isolato e fine a sè stesso, non confondibile con quelli già esistenti e previsti dal Codice.

Mi sembra, in sostanza, che sia esatto il titolo ed esatta anche la formulazione dell'articolo unico di questo disegno di legge. Il relatore ha voluto ricordare, senza dubbio molto scrupolosamente, tutte le que stioni sorte a suo tempo nella discussione svoltasi nella passata legislatura su un analogo provvedimento, manifestando talune perplessità sul modo con cui il delicato problema è stato affrontato dalla norma in esame. Non mi pare, però, che si debba esagerare: l'articolo unico in discussione, come del resto tutti gli articoli delle leggi in genere, può indurre a sottilizzare sulle parole, sulla forma, ma credo che, nel complesso, non ci sia nulla da modificare.

Qui si dice: « Chiunque riceve per sè o per altri denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di turbare una competizione sportiva sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o di alterarne il risultato, eccetera ». È giusto che sia stata prevista innanzitutto l'ipotesi del turbamento della competizione, perchè uno dei mezzi per compromettere l'esito di una gara è proprio quello di turbarne lo svolgimento. Turbando lo svolgimento, evidentemente si altera il risultato, e questa è la seconda ipotesi. Più che alterare il risultato, cioè qualcosa che è già avvenuta, si tratta di fare in modo da determinare un esito diverso da quello che, normalmente, avrebbe dovuto essere: ecco una differenza che può sembrare sottile, ma che in effetti non lo è!

È difficile trovare una forma che possa rendere in maniera più esplicita questo concetto, quindi mi sembra che il disegno di legge meriti di essere approvato nella sua attuale formulazione, perchè è chiara la volontà del legislatore e sono chiare le conseguenze.

K U N T Z E . Non posso fare a meno di intervenire nella discussione, soprattutto perchè sono stato invitato dal relatore, senatore Agrimi, il quale ha voluto cortesemente ricordare che io mi occupai a lungo, nella passata legislatura, di questa proposta di legge che, rielaborata dalla Commissione giustizia della Camera in sede referente, rimase inoperante perchè non potè ottenere l'approvazione dell'Aula per decorso del termine della legislatura.

Riferendomi ai lavori della passata legislatura, mi sia consentito di sottolineare il vaglio prolungato e minuzioso cui la proposta in esame è stata sottoposta e l'iter laborioso e non scevro di contrasti seguito per individuare una soluzione di comune gradimento, che tenesse conto delle varie eccezioni da più parti sollevate.

È da tener presente che in una prima seduta venne richiesta anche la partecipazione di un rappresentante del CONI, e rammento che intervenne l'avvocato Onesti, in qualità di Presidente del CONI e un altro funzionario di cui adesso mi sfugge il nome.

L'avvocato Onesti si dichiarò nettamente contrario alla proposta di legge perchè, a suo parere, essa avrebbe comportato delle enormi difficoltà nella disciplina di quel-

la che era ormai, da tanti anni, una giustizia sportiva che nasceva dai regolamenti delle varie Federazioni e che veniva applicata da appositi organi disciplinari.

L'avvocato Onesti manifestò anche quelle che potevano essere le conseguenze di un giudicato su un fatto che fin'oggi non aveva carattere penale e che, rivestendolo domani, avrebbe potuto avere la sua influenza sui giudizi disciplinari. Queste obiezioni furono attentamente valutate dalla Commissione giustizia della Camera, non essendo effettivamente pensabile una contraddittorietà di giudicati — uno penale e l'altro disciplinare — in un ordinamento giuridico come il nostro, nel quale il giudizio disciplinare in genere è sempre subordinato alle conseguenze del giudizio penale.

Nonostante queste opinioni contrarie espresse dal rappresentante del massimo organismo sportivo italiano, la Commissione ritenne, tuttavia, almeno nella sua maggioranza, di dovere proseguire nell'esame del disegno di legge, e lo ritenne soprattutto sotto il profilo di quello che era quasi certamente un turbamento dell'opinione pubblica, verificatosi per effetto di certi fatti molto gravi che erano stati denunciati nell'ambiente dei giudici sportivi, per cui c'erano state anche delle sanzioni disciplinari molto severe con retrocessione di squadre addirittura nella categoria inferiore: fatti che naturalmente si riferivano principalmente all'ambiente del football, anche se qualche sentore di malcostume, sia pure non in forma clamorosa, o per lo meno non arrivando a prove di fatto, si era avuto nell'ambiente pugilistico professionista. In questo campo credo che l'America docet, perchè lì succedono delle cose veramente contrarie non solo al Regolamento Olimpionico, ma a qualsiasi onesto sentire in materia sportiva.

La Commissione giustizia della Camera, comunque, si trovò di fronte a certe difficoltà di tecnica legislativa, oltre tutte quelle difficoltà che sono state esposte dal senatore Agrimi e che non ripeterò per ragione di brevità.

Innanzitutto fu osservato — e se non ricordo male fui uno tra quelli che fecero

questo rilievo - che era ingiusto e inadeguato limitare al solo settore « sportivo professionista » la ipotesi del reato, non tanto perchè oggi è veramente difficile stabilire un confine preciso tra dilettantismo e professionismo — infatti gli stessi organismı Olimpionici internazionali si preoccupano di modificare quella formula originaria perchè sanno che, altrimenti, alle Olimpiadi oggi non potrebbe partecipare nessuno —, ma principalmente perchè gli interessi che gravitano nel settore dilettantistico non sono affatto inferiori per mole o diversi per qualità da quelli che investono il mondo dei professionisti, per cui anche i dilettanti cosiddetti « puri » dello sport potrebbero essere soggetti passivi e, nello stesso tempo, attivi di corruzione nell'ambito delle competizioni spor-

Di qui la necessità, fin dalla passata legislatura, di sostituire la dizione limitativa dei proponenti « lo sportivo professionista » con quella più completa e adeguata di « chiunque ».

MONNI. Sempre che le manifestazioni vengano svolte sotto il controllo degli enti sportivi!

K U N T Z E . Esatto! La Commissione giustizia della Camera ha ritenuto di potere eliminare i casi per i quali non si ravvisino interessi tali da giustificare, se colpiti, l'esigenza di un'azione penale, mediante la limitazione del reato alle sole manifestazioni che vengano svolte sotto il controllo degli enti sportivi. Questa limitazione si rese necessaria per evitare che in un Paese, per esempio, nel quale il Comitato della festa patronale organizzasse una gara sportiva di carattere locale o di zona limitata, ovvero di carattere privato, si potesse arrivare a configurare dei reati di questa natura.

Non sarà superfluo sottolineare che alla formulazione delle suddette conclusioni si addivenne a ben due anni e mezzo di distanza dalla presentazione della proposta. Fu costituito un Comitato ristretto, del quale facevo parte anch'io, che elaborò quella norma di cui, nella stesura definiti-

30^a SEDUTA (27 ottobre 1965)

va, ha dato lettura il senatore Agrimi e non vi nascondo che essa fu il frutto di un vaglio prolungato e minuzioso, non scevro di contrasti anche vivaci nell'ambito dello stesso Comitato e, finalmente, il frutto di un compromesso perchè le opinioni erano divergenti.

R E A L E , *Ministro di grazia e giu*stizia. Quindi fu un risultato concordato!

K U N T Z E . Certamente! Io espressi fin dalla passata legislatura — e continuo ad esprimerle oggi — molte perplessità su quella parte della norma che riguarda il turbamento della competizione sportiva: non è facile, almeno attraverso l'esperienza giurisprudenziale, l'applicazione perchè, caso per caso, l'interprete deve compiere un lavoro improbo per vedere se c'è stato o meno turbamento, e se questo turbamento è stato effettivo o solo ipotetico.

Mi preme poi di rilevare che la spiegazione che ha dato l'onorevole Monni per sostenere l'opportunità di mantenere questa espressione nella norma in esame, secondo me non è convincente. L'onorevole Monni infatti, se ho capito bene, ha detto che attraverso il turbamento si vorrebbe o potrebbe arrivare all'alterazione del risultato. Allora, se questo, cioè l'alterazione del risultato, è il fine ultimo, non capisco il perchè di un'ipotesi alternativa tra il fine di turbare e quello di alterare! In sostanza, il turbamento in sè stesso non ha importanza; siamo quindi di fronte ad un « reato di pericolo », nel senso che non importa se il fine per il quale è stato posto in essere sia stato o meno raggiunto.

Qui siamo in tema di reato di pericolo, per cui non importa se il danno si sia o meno verificato: è essenziale, invece, che da parte dell'agente vi sia il fine di alterare il risultato. Il risultato può anche, materialmente, non essere alterato, ma in definitiva il fatto che turba l'opinione pubblica, il fatto che incide, che ha la sua importanza da un punto di vista penalistico è quello di voler — attraverso questa azione di promessa di utilità o di denaro da un lato e di ricezione di utilità o di denaro

dall'altro — alterare il risultato di una competizione sportiva. Ed in pratica, onorevoli colleghi, questo è poi proprio quello che si propone chi dà il denaro od altra uti lità ovvero li promette: il fine di turbare una competizione, che non abbia poi come sua conseguenza finale ed ultima l'alterazione del risultato sportivo, mi pare infatti che non sia configurabile perchè non ha ragione d'essere in quanto nessuno evidentemente regala del denaro per trovarsi poi di fronte ad un risultato che sia quello che doveva comunque ottenersi, sia pure attraverso una competizione sportiva al quanto turbata.

Ecco perchè io sarei del parere — sempre che la maggioranza della Commissione intenda varare il disegno di legge — di sopprimere l'inciso relativo al turbamento della competizione sportiva, che a mio avviso non ha contenuto concreto e pratico tale da poter assurgere all'importanza di un reato, e che — secondo quanto ci diceva il senatore Monni — dovrebbe coincidere sempre con un fine ultimo, che è quel lo di alterare il risultato. Ed allora, se questo è il fine da cui è animato l'agente, a me pare che, anche per semplificare la norma e l'opera dell'interprete, si dovrebbe sopprimere la parte relativa al turbamento.

Ritengo inoltre che molta attenzione vada posta circa le possibili conseguenze, non solo nel campo disciplinare, ma anche in altri campi, dell'attività del giudice penale. A quelle che potrebbero essere le conseguenze nel campo disciplinare ho già accennato — e credo che non si potrebbe prescindere da parte del giudice discipli nare da quelle che sono le risultanze di un giudizio penale — ma vi sono delle conseguenze anche di altra natura, che vanno attentamente considerate, accertato, ad esempio, nel giudizio penale che non solo vi fu quella fattispecie che è configurata nella norma ma ne conseguì anche il danno, che una squadra cioè o un atleta fu privato di quello che era il risultato che avrebbe dovuto ottenere, se la competizione sportiva si fosse svolta in piena regolarità. Prendendo ad esempio il gioco del calcio, supponiamo una sguadra la quale

30^a SEDUTA (27 ottobre 1965)

fosse in lizza per lo scudetto o in lotta per la retrocessione: è evidente che un risultato falsato potrebbe incidere sulla sua sorte, in quanto se quel risultato non fosse stato falsato quella squadra avrebbe potuto vincere il campionato oppure evitare la retrocessione. Che cosa ne deriva? La giustizia sportiva è pienamente, completamente indipendente? Non ci sarà possibilità per quella Società o per quell'atleta, il quale si sia visto privato di un risultato sportivo che poteva conseguire, di adire almeno il giudice civile per un risarcimento del danno?

L'ultimo punto riguarda invece i giochi delle scommesse sportive, come ad esempio il Totocalcio, il Totip. Ora, accertato nel campo penale che vi sia stata un'alterazione dei risultati, si può vietare a colui che sia stato privato di una vincita che gli spettava e che, quindi, si vede frodato di quel risultato economico che si attendeva dalla giocata fatta, un'azione in sede civile per l'annullamento dei risultati che si riferiscono a quella tornata di giochi a cui ha partecipato?

MONNI. Vi è però una condizione: che si possa dimostrare che vi è stata corruzione.

P I N N A . Quelli che valgono ai fini dell'attribuzione delle vincite sono i risultati proclamati dai direttori di gara sul campo.

KUNTZE. Il Regolamento sportivo dà alle Federazioni il potere di annullare una gara o addirittura di dare perduta ad una squadra una partita e vinta ad un'altra squadra: questo perchè oggi non esiste una norma di carattere penale, ma è evidente che una norma di carattere penale, che quindi ha la sua ampiezza, la sua portata, la sua estensione, non potrebbe non incidere anche nel campo civile.

Il regolamento del Totocalcio e del Totip debbono inchinarsi e farsi indietro di fronte a quella che è la sfera più ampia del nostro ordinamento giuridico, per cui io penso che non potrebbe negarsi a chi si veda frodato illegittimamente della vincita, che gli sarebbe spettata, di agire nel campo civile.

Questi problemi noi dobbiamo porceli, così come se li era posti la Camera dei deputati, che appunto a questo scopo aveva previsto un terzo comma, che è stato giustamente eliminato. Ma perchè è stato eli-Perchè sarebbe stato in apento contrasto con tutto il nostro ordinamento giuridico, in quanto pur riconoscendo che una persona è stata danneggiata, tuttavia non le concedeva nessuna azione da far valere perchè il danno che essa aveva risentito fosse risarcito. Questo, in parole povere, era il significato di quel comma. Ed io comprendo l'opposizione del rappresentante del Governo, perchè indubbiamente introdurre una norma del genere nel nostro ordinamento giuridico avrebbe significato non solo rovesciare completamente tutti i principi sui quali questo è stato costruito, ma altresì immettere nello stesso ordinamento un cavallo di Troia.

Non solo, ma sarebbe stato qualcosa di più: un « cavallo di Troia » che veniva introdotto nel nostro ordinamento perchè, attraverso questa eccezione, nulla poteva escludere che domani altre eccezioni venissero introdotte in altre norme di carattere penale e, quindi, con quelle conseguenze di carattere civile di notevole rilievo.

Onorevoli colleghi, il problema della corruzione sportiva indubbiamente esiste; è un fenomeno assurto a così grande rilevanza da non potere essere ignorato, ed io comprendo le ragioni per cui un gruppo di parlamentari si sia fatto allora ed ancora oggi si faccia iniziatore della norma in esame. Non ci si può nascondere, tuttavia, che accanto all'opportunità di colpire penalmente certe infrazioni al buon costume sportivo esistano anche dei pericoli gravi per quelle che potrebbero essere le conseguenze della introduzione di un reato di questa natura nel nostro sistema penale, ed io non vorrei che il rimedio rappresentato dalla nuova legge si risolvesse in un danno maggiore del male da scagionare.

Con ciò, io non vi dico di respingere il provvedimento, ma vorrei che tutti voi,

componenti di questa Commissisone, esprimeste il vostro parere sulle perplessità che io ho manifestate: più che perplessità, per me sono delle convinzioni, direi, perchè non si può negare che un fatto, che abbia rilevanza penale, debba avere inevitabilmente delle conseguenze di carattere civile le quali potrebbero poi — ed io questo non vorrei — incidere sul regolare svolgimento delle gare sportive e sui giochi, scommesse o concorsi pronostici, che alle gare medesime sono abbinati.

Questo, in breve, è il mio pensiero che, in fondo, riassume quanto io ebbi a dire nella passata legislatura alla Camera dei deputati, perchè fui proprio uno di quelli che nella prima seduta si associarono al parere che era stato espresso dall'avvocato Onesti. Presidente del CONI Il problema, ripeto, esiste ed è degno di considerazione; però le conseguenze, che l'introdu zione di una norma penale in questo campo potrebbe comportare, sono così gravi per cui ritengo che bisogna fermare la nostra attenzione, o per studiare un sistema che possa evitare tali conseguenze e non mi pare che quello adottato dalla Camera sia accettabile - oppure per soprassedere all'esame della norma, in attesa che ci vengano forniti lumi maggiori magari interpellando nuovamente gli enti sportivi sull'ultima formulazione della norma stessa.

PRESIDFNTE Ci potrebbe essere anche una certa gelosia di giurisdi zione in questa materia, per cui il CONI non accetterebbe una interferenza di giu dizi!

KUNTZE. Questo è vero!

M O N N I . Debbo una risposta al senatore Kuntze a proposito del turbamento e dell'alterazione e credo di potere indicare, al riguardo, due casi che sono quelli che si denunciano più frequentemente

Abbiamo il caso nel quale si dimostri che l'arbitrio, che ha diretto la gara, sia stato corrotto al fine di falsarne il risultato Ecco che il turbamento non è il fine ultimo, ma intanto è già un mezzo di cui l'arbitro si serve, perchè egli con il suo comportamento può turbare il regolare svolgimento della gara, punendo, allonta nando, espellendo eccetera. Altro è il caso, per esempio, di una o più persone tra il pubblico che lanciano bottiglie e oggetti vari, com'è avvenuto recentemente proprio a Roma quando, indubbiamente, lo svolgimento di una competizione sportiva tra italiani e inglesi è stato turbato dal contegno scorretto degli spettatori.

K U N T Z E . Questo caso non rientra nella norma!

MONNI Può darsi che questo turbamento, determinato da passione sportiva, da campanilismo o altro, non dipenda da corruzione. La legge intende punire la corruzione, quando si dimostri che sia avvenuto un reato di questa natura, perchè il turbamento a sè stante, dipendente appunto da un eccesso di entusiasmo o altro, ricade sotto sanzione di carattere amministrativo, come per esempio l'annullamento della gara e via dicendo. Noi dobbiamo stare alla legge che punisce, nipeto, il reato di corruzione che avviene, sia attraverso il turbamento di una competizione sportiva, sia attraverso l'alterazione del suo ri sultato, che è poi il fine ultimo, cioè il fat to conclusivo; in sostanza, però, lo strumento è proprio il turbamento, per cui la gara non si svolge regolarmente

PRESIDENTE. Il senatore Monni, se ho capito bene, intende dire che si tratta di due fatti diversi, perchè ci potrebbe essere — è vero — un giocatore pagato per disturbare lo svolgimento di una gara spettacolare, senza con ciò volere l'alterazione del suo risultato.

KUNTZE. Questa ipotesi però è fuori della realtà perchè io, in tanto pago il giocatore perchè disturbi lo svolgimento della gara, in quanto mi propongo di ottenerne un risultato diverso Ma a prescindere da questo, io dissento ancora dal senatore Monni quando egli dice che il tur-

30^a SEDUTA (27 ottobre 1965)

bamento è lo strumento attraverso il quale si dovrebbe arrivare alla falsificazione del risultato: ciò potrebbe essere esatto in astratto, non stando alla formulazione della norma in esame, perchè qui il turbamento non è lo strumento, ma il fine, cioè il dolo specifico di questo reato.

Perchè il turbamento in questo caso almeno stando alla formulazione letterale del disegno di legge — non è lo strumento. senatore Monni, ma è il fine, cioè il dolo specifico di questo reato. Quindi, se il dolo specifico va a finire poi nell'elemento finalistico dell'alterazione del risultato, il modo come sia esplicato, cioè lo strumento, è perfettamente superfluo, perchè quello che conta è il fine ultimo dell'agente. L'agente cioè si propone di ottenere l'alterazione del risultato e non importa se questo l'ottenga o meno attraverso il turbamento della gara. Questo peraltro si verifica sempre, perchè è logico che se si paga. ad esempio, un portiere di una squadra di caldio perchè non giochi come deve, è chiaro che la gara ne viene turbata. Tale turbamento, insomma, è un elemento, direi quasi essenziale, della materialità del fatto, ma il fine, cioè il dolo specifico, resta sempre quello di alterare, di falsare quello che sarebbe stato il risultato normale della gara sportiva.

POËT. A mio avviso, invece, vi può essere turbamento e non alterazione di un risultato. Supponiamo due squadre: l'Internazionale, che è in testa alla classifica, e la Juventus, che è ad una incollatura, ad un punto di distacco. Vi è ancora una partita da giocare prima della fine del campionato: è evidente che se l'Internazionale perde questa partita e la Juventus vince, quest'ultima sopravanza la prima e vince il campionato. Contro l'Internazionale deve giocare, ad esempio, il Cagliari ed i sostenitori della Juventus danno un milione a ciascuno dei giocatori di questa squadra perchè vinca la partita, come avviene. Chi gioca, evidentemente, gioca per vincere, ma in questo caso le energic del Cagliari si sono moltiplicate al fine della vittoria: non vi è stata perciò alterazione del risultato, il quale avrebbe dovuto essere lo stesso già nelle premesse, ma turbamento della competizione.

Ora, a me pare che questo caso di corruzione dovrebbe essere ugualmente condannato, per cui sono d'avviso che sia senz'altro necessario distinguere fra turbamento e alterazione di risultato.

T E S S I T O R I . Dirò il mio pensiero molto sinceramente

Allo stato attuale della conoscenza che ho del problema, dico subito che a soddisfare le mie esigenze mi sembra di non dover scendere ad una esegesi del testo del provvedimento che è sottoposto al nostro esame, perchè io mi prospetterò il problema sotto un profilo più generale, politico e giuridico. E d'altra parte penso che per essere io nè tecnico, nè tifoso, nè intenditore comunque dei misteri dello sport mi trovi in una posizione vantaggiosa per esa minare con assoluta ed estrema serenità la questione la quale pone sostanzialmente al legislatore una istanza, perchè il legi slatore medesimo intervenga per moralizzare uno degli aspetti che maggiormente impressionano l'opinione pubblica, sotto il profilo della onestà, in tutte le competizioni e in tutti gli affari, compresi gli af fari dello sport. Motivo, quindi, di fondo per cui il disegno di legge, avendo questo fine, non può non essere approvato da tutti: che poi tale fine lo raggiunga con la formulazione attuale dell'articolo unico è un problema secondo me secondario, sul quale ripeto - non mi pare che io debba intervenire.

La finalità che il provvedimento quindi tende a raggiungere è quella della moralizzazione dell'attività sportiva, imponente non soltanto per il numero delle persone che vi sono interessate, ma anche per la passione che ci mette la pubblica opinione se io, come modesto dilettante di sto ria, dovessi paragonare l'epoca nostra, sotto l'aspetto sportivo, ad altri tempi ormai lontani, la paragonerei senza dubbio ai tempi del fiorire dell'impero romano, ai tem pi dei giochi nei circhi e negli anfiteatri di Roma. Vi è poi un terzo aspetto di inte-

resse sommo che riveste l'attività sportiva, costituito da qualcosa di ben più concreto: l'aspetto finanziario.

I nostri colleghi della Camera dei deputati hanno inteso dunque - e giustamente — di colpire un aspetto deteriore dell'attività sportiva, che è quello del turbamento, della falsificazione, dell'alterazione, comunque, del risultato di una gara, attraverso mezzi che il Codice penale già conosce per altre ipotesi delittuose. A questo punto, però, io mi domando: non è forse nostro dovere tentare di interrompere questo sistema di legiferare a stillicidio, episodicamente? Emanando leggi di carattere penale su ipotesi staccate, senza vedere i problemi nel loro insieme, nella loro organicità è impossibile evidentemente esaminare con tranquillità anche altri aspetti, come ad esempio quelli del costo e del mercimonio dei giocatori, che richiedono, dal punto di vista della sensibilità morale dell'uomo della strada, interventi del legislatore sotto l'aspetto penale nell'attività sportiva. Ho detto questo perchè, a mio avviso — e non è la prima volta che io affermo tale principio — il Parlamento non può continuare a legiferare in maniera così frammentaria ed episodica, mentre non mi sembra impossibile esaminare compiutamente il problema in questione, indipendentemente dagli interventi dei regolamenti disciplinari che sono strumenti nelle mani degli organi riconosciuti.

In proposito, devo rilevare che nel testo del provvedimento in esame si parla di competizione sportiva sottoposta al controllo degli Enti pubblici sportivi. Ora, io mi domando, quale è la dimensione di questi enti sportivi, quali sono le loro competenze e quali sono i settori entro i quali essi possono intervenire a punire. La punizione, poi, etimologicamente è un qualcosa di derivato dalla pena e, se confrontiamo le punizioni fissate nel Codice pena le con le altre di natura disciplinare, ci possiamo rendere conto che talvolta quest'ultime sono più gravi ed hanno conseguenze più serie delle prime.

Sono d'accordo, pertanto, con il senatore Kuntze di sentire ancora una volta l'avvocato Onesti, per avere ulteriori delucidazioni.

MONNI. L'avvocato Onesti non può che ripetere quanto ha già detto nella sua conclusione.

TESSITORI. Per me non è sufficiente sentire la conclusione dell'avvocato Onesti, ma, per essere convinto, ho bisogno di sentire la motivazione di quella conclusione proprio perchè non m'intendo di cose sportive ed ho bisogno di essere illuminato.

Tornando a quanto dicevo poc'anzi, la prima ragione per la quale non darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge consiste nel fatto che esso riflette una urgenza settoriale — come si usa dire oggi — cioè colpisce soltanto un fatto moralmente deplorevole.

Ho sempre affermato, infatti, che non si deve procedere, soprattutto sul piano penalistico, a riforme fatte mediante novelle e provvedimenti legislativi separati, dal momento che non è difficile poter procedere, invece, con una visione di sintesi.

La seconda ragione consiste nel fatto che dobbiamo procedere con grande prudenza nell'approvare questo disegno di legge per le ineluttabili conseguenze che esso avrà sul piano civilistico. Mi sorge il dubbio, anzi, che gli organi sportivi interessati abbiano avversato questo provvedimento proprio in considerazione delle gravissime con seguenze che possono derivare dalla semplice presentazione di una denuncia. Infatti, i riflessi di natura civilistica in ordine al risarcimento dei danni sono la conseguenza di un giudicato divenuto definitivo e non potranno non esserci, a meno che non si voglia completamente rivoluzionare i principi sui quali si fonda il nostro diritto.

Se fino ad ora si è ritenuto opportuno non intervenire legislativamente in materia sportiva e ci si è limitati ad intervenire disciplinarmente, non vedo quale sia il motivo profondo che debba stimolare il legislatore a formulare una nuova ipotesi nel campo penalistico. Parlo di nuova ipotesi

30^a SEDUTA (27 ottobre 1965)

riferendomi semplicemente alla materia, cioè all'attività sportiva, perchè per il resto si tratta di elementi che già esistono nel Codice penale. Vi sono elementi, infatti, che potrebbero costituire reato di truffa, reato di corruzione o di istigazione alla corruzione. Poichè questi, però, sono tutti reati contro la pubblica Amministrazione sono inapplicabili in questo settore, perchè lo sport — almeno fino ad ora — non rientra fra le attività della pubblica amministazione, anche se gli Enti che vi pesiedono sono Enti pubblici riconosciuti dallo Stato.

K U N T Z E . L'arbitro è stato ritenuto pubblico ufficiale.

TESSITORI. Non mi meraviglierei affatto che un domani sia l'arbitro che i giocatori possano essere considerati incaricati di un pubblico servizio Se la giurisprudenza, però, volesse seguire questa strada, non vi sarebbe alcun bisogno di approvare il provvedimento in esame

Concludendo, vorrei dire che nel Codice penale vi sono elementi costitutivi di certe figure delittuose che si avvicinano a quella configurata nell'articolo unico del disegno di legge, e l'unica distinzione profonda consiste nel fatto che la materia da regolare è quella dell'attività sportiva Ritengo, pertanto, necessario, prima di decidere, che il nostro relatore approfondisca due punti: innanzitutto, quale è la figura giuridica degli Enti pubblici sportivi ai quali si accenna nell'articolo unico del provvedimento, quale è la loro competenza in ordine alla disciplina e quali sono le nenalità che si possono irrogare; in secondo luogo, studiare se in ipotesi vi siano altre azioni configurabili come fatti lesivi della moralità nel campo sportivo

Per il momento non ho altro da aggiungere; mi riservo di intervenire nella esegesi analitica del provvedimento

ANGELINI. In linea di massima sono d'accordo con quanto ha rilevato il senatore Tessitori e dichiaro subito che non voterò a favore di questo provvedimento in quanto esso, indubbiamente, provocherà una serie di denuncie da parte di tutti coloro che, comunque, sono interessati alle attività sportive, le quali avranno gravi ripercussioni sulle scommesse che vengono fatte sul gioco — alle quali è interessato anche lo Stato —, nel senso che bisognerà aspettare uno, due mesi prima di sapere se vi sono state modificazioni op pure no.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento che denuncia una certa necessità, ma non vi rimedia. Fino ad ora è stato il CONI che ha provveduto a disciplinare i casi di corruzione e via dicendo, punendo i colpevoli con la sospensione dall'attività sportiva per un certo periodo di tempo, a secondo della gravità della trasgressione.

È vero che si sono verificati anche casi di corruttela; ma finora il CONI, che è un Ente di diritto pubblico, ha agito in modo tale da tranquillizzare l'opinione pubblica prendendo gli opportuni provvedimenti ogni qual volta è stato necessario Non mi è mai capitato di leggere sui giornali sportivi lamentele circa il mancato od errato intervento del CONI in casi di illecito sportivo, anzi tale Ente è sempre intervenuto con grande severità sia nei confronti dei singoli giocatori, sia dell'intera squadra.

A mio avviso, pertanto, oggi siamo sufficientemente tutelati in questo settore e, pur non essendo contrario alla proposta del senatore Tessitori di approfondire ulteriormente la questione, ritengo che l'approvazione di tale provvedimento non sia necessaria da un punto di vista pratico e sia un errore dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli senatori di non giungere già a conclusioni, in quanto si tratta di un provvedimento che è stato approvato dalla Camera dei deputati dopo profonda meditazione.

Le preoccupazioni del senatore Angelini, che mi sembrano condivise anche da altri, potrebbero indurre la Commissione ad esaminare la opportunità di inserire nuovamente nel testo del provvedimento il terzo comma soppresso dalla Camera dei deputati, con l'aggiunta di poche altre parole Esso, se del

30^a Seduta (27 ottobre 1965)

caso, potrebbe essere pressappoco del seguente tenore:

« L'azione penale non influisce sull'omologazione delle gare ne su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi, salva l'azione di risarcimento del danno conseguente al giudicato penale nei confronti del responsabile ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ero venuto in Commissione semplicemente per proporre alcune modifiche del tutto formali al testo del provvedimento, che non hanno alcuna rilevanza di fronte ai problemi che sono stati sollevati dai vari senatori che sono intervenuti nella discussione.

Per tale ragione, prima della replica, se me lo consentite, vorrei fare alcune osservazioni più che nella mia qualità di Ministro, quale ospite di questa Commissione.

Il problema che si dibatte, evidentemente, è di notevole gravità e costituisce una delle espressioni di quel travaglio che subisce la coscienza giuridica di fronte ai nuovi fenomeni che si manifestano. Non dimentichiamo cosa c'è voluto per immaginare il furto della energia elettrica o per arrivare alla regolamentazione giuridica della radio e della televisione. Ripeto, vi è un travaglio della coscienza giuridica sia in sede giurisprudenziale, sia in sede legislativa di fronte a questi fenomeni della vita sociale, per regolare i quali è nato il diritto.

Per quanto concerne il problema che ci interessa, vi è stato, per esempio, un interessantissimo articolo del professor Vassalli che contestava un intervento di questo genere e sottolineava tutti i danni che ne potevano derivare, così come è stato fatto oggi da molti dei senatori che hanno preso la parola.

Ora, io credo che vi sia una sola ragione per intervenire con una legge a regolare ciò che è già regolato in sede di « giustizia sportiva », ed è costituita dalla preoccupazione per la situazione dei terzi, che non possono essere perseguiti dagii organi della « giustizia sportiva » in quanto l'intervento delle Federazioni può avere efficacia esclusivamente sugli iscritti e sui giocatori.

Per tale ragione, se un cittadino qualunque corrompe un giocatore di una società perchè faccia vincere la squadra avversaria, il CONI non può agire contro di esso, ma deve ricorrere alla figura della responsabilità obiettiva della società a favore della quale il terzo è intervenuto, a meno che tale società non dimostri, invertendo l'onere della prova, la sua completa estraneità alla cosa; il che è quasi impossibile.

Concordo, in linea di principio, con l'osservazione del senatore Tessitori, cioè che non si può continuare a legiferare frammentariamente; però ho l'impressione che egli abbia allargato troppo la materia da regolamentare. Quando, per esempio, ha parlato di regolare il fenomeno del commercio dei giocatori, ha detto una cosa che non ha nulla a che vedere con la materia che stiamo esaminando.

Si tratta, infatti, di un fenomeno di altra natura e di altre dimensioni, ed una eventuale legge che dovesse vietare tale commercio o regolamentarlo avrebbe necessariamente dei riflessi su molti altri settori dei quali sinora lo Stato — a mio avviso giustamente — si è disinteressato.

Mi pare, invece, rilevante il problema della turbativa e della alterazione dei risultati; in questo caso si può isolare la figura di turbamenti che non sono diretti ad alterare i risultati della lotta per il campionato, ma sono diretti ad appoggiare il risultato di una gara mediante la promessa di premi ai giocatori affinchè diano il meglio delle loro energie.

K U N T Z E . Questa è una cosa che fanno tutte le società sportive.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Infatti, senatore Kuntze, dicevo che questa è la sola ipotesi che si può isolare, perchè tutte le altre sono riconducibili al turbamento come strumento per alterare il risultato e quindi sono già previste nel provvedimento in esame.

Il problema, però, che maggiormente mi turba, come cittadino e come avvocato, è quello dei rapporti fra giudicato penale e « giudicato sportivo ».

30° SEDUTA (27 ottobre 1965)

In proposito, desidero dire al senatore Kuntze che egli ha fatto al mio Ministero un elogio non meritato. È vero che abbiamo sostenuto la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo unico, ma non per la ragione da lui indicata, cioè, per il fatto che non volevamo evitare l'influenza del giudicato penale sul « giudicato sportivo », bensì per il fatto che gli articoli 3 e 28 del Codice di procedura penale limitano l'influenza del giudicato penale ai giudizi amministrativi e civili e pertanto il giudicato penale non può avere alcuna influenza sul « giudicato sportivo ».

K U N T Z E . Però il giudizio disciplinare, che non è contemplato in questo articolo, per giurisprudenza concorde è stato sempre ritenuto legato al giudicato penale.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Ma qui siamo in tema di Federazioni sportive!

K U N T Z E . D'accordo, il CONI, però, è un ente pubblico!

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ho i miei dubbi sul fatto che il giudice sportivo — cioè quello che sarà, intanto cominciamo col giudice CONI — si senta tenuto a sospendere il giudizio in conseguenza di un giudicato penale; lo potrà fare per ragioni di opportunità o per decisione interna, ma non perchè sia costretto dal sistema giuridico italiano.

Devo dire che ho ascoltato con molto interesse le osservazioni che da più parti sono state fatte a questo riguardo, perchè effettivamente si tratta di un problema importante e delicatissimo dal quale, però, io penso che si possa evadere, qualora non si ritenga sufficiente la soppressione, dicendo esplicitamente che il giudicato penale non influisce su quello che può essere chiamato « giudicato sportivo ».

A proposito delle scommesse, come è stato osservato, c'è già un Regolamento del Totocalcio che fa esplicito riferimento al risultato acquisito sul campo, indipendentemente dalle decisioni che potranno essere adottate in seguito, anche con annullamento o modi-

fica del risultato stesso. La scommessa è un contratto aleatorio; io accetto di scommettere accettando il rischio — del quale sono consapevole — che il risultato possa essere falsato. Mi sembra quindi che questo sia un modo di evadere dal problema.

TESSITORI. Vi sarebbe molto da discutere in proposito.

A J R O L D I. Che cosa ci sta a fare, allora, la sanzione penale?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sto soltanto discutendo; mi sono permesso di dire che si può evadere per questa strada, ma il problema indubbiamente esiste, per cui è necessario un approfondimento.

PRESIDENTE. Data la necessità di un ulteriore approfondimento della materia, propongo un rinvio del seguito della discussione. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Introduzione di registratori magnetici nel processo penale » (1388) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Introduzione di registratori magnetici nel processo penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A J R O L D I, relatore. Proveniente dalla 4ª Commissione di giustizia della Camera dei deputati, che lo ha approvato (con talune modifiche) nella seduta del 1º ottobre 1965, è pervenuto all'esame di questa Commissione il disegno di legge per la introduzione dei registratori magnetici nei processi penali.

Nelle premesse al disegno di legge presentato dall'onorevole Guardasigilli all'altro ramo del Parlamento col n. 2465 si sottolinea

l'opportunità, per non dire la necessità, di apprestare strumenti più efficienti, adeguati e pronti per l'acquisizione degli elementi di prova nel procedimento penale.

L'utilizzazione dei nuovi ritrovati della tecnica che si vanno sempre più perfezionando e diffondendo, consente la duplice possibilità:

di raggiungere ed assicurare una maggiore fedeltà ed aderenza alle dichiarazioni dell'imputato, delle parti, dei consulenti, eccetera di quanto rimane agli atti del processo:

di « oggettivare », come bene è detto nella accennata relazione ministeriale, fatti sensoriamente percepiti nel corso del dibattimento ai fini di fissare la loro vera natura perchè rimanga in ogni momento presente all'attenzione del giudice, anche in sede di possibili riesami.

Questo fine, nel suo delicato complesso d'assieme, non era raggiungibile, nonostante la diligenza e la buona volontà impiegate, attraverso la verbalizzazione redatta in sede di dibattimento, dal Cancelliere in modo riassuntivo.

Nel processo civile la forma scritta lascia largo spazio alle dichiarazioni ed alle difese delle parti e l'oralità della trattazione si schematizza in processi verbali che, salvo qualche rara eccezione, hanno contenuto puramente formale. Nè esiste, nel procedimento civile, un dibattimento orale che segue la istruttoria e precede la discussione. D'altra parte, per quanto ha attinenza colla raccolta delle prove, l'articolo 207 del Codice di procedura civile non solo detta il principio generale che il processo verbale è redatto sotto la direzione del giudice, ma a lui consente, nel riportare le dichiarazioni, di descrivere il contegno della parte o del testimonio.

Nel processo penale l'intervento del giudice è previsto in sede di istruttoria dall'articolo 302 che gli attribuisce la dettatura delle risposte agli interrogatori e se del caso anche delle domande, e gli consente la facoltà di lasciare che la parte interrogata o esaminata detti essa stessa le risposte; ma in dibattimento la verbalizzazione delle dichiarazioni dell'imputato, della persona civilmente obbligata, dei testimoni, degli stessi consulenti deve essere, secondo l'articolo 495 del Codice di procedura penale, riassuntiva ed il compito di riassumere è rimesso al cancelliere sotto la vigilanza del presidente; la prassi è che il verbale venga redatto dal cancelliere, non essendo frequente il caso che il presidente intervenga e meno ancora che egli stesso detti le dichiarazioni o le deposizioni.

Di qui le gravi e non infondate perplessità sulla forza probante delle verbalizzazioni riassuntive, atteso il non infrequente caso di lacune e persino di contrasti tra le risultanze del verbale di dibattimento e quelle della sentenza: onde, come ben ricorda la relazione ministeriale, fu a suo tempo discusso circa la prevalenza dell'uno piuttosto che dell'altro atto, pur essendo essi nettamente distinti per il contenuto, per il fine, ed essendo — il processo verbale — coperto dalla presunzione di piena prova prevista dall'articolo 158 del Codice di procedura penale fino a querela di falso.

L'uso della stenografia, introdotto coll'articolo 496 del Codice processuale penale vigente non ha risolto il problema: non soltanto per difetto di personale specializzato, ma ancora per la necessità di operazioni complesse, lunghe e costose di traduzione del testo stenografico, ai più incomprensibile.

L'uso dell'apparecchio registratore supera questa difficoltà, rendendolo in ogni modo disponibile; peraltro la possibilità di inconvenienti nell'uso, determinati dal funzionamento tecnico o anche da ragioni soggettive, ha molto opportunamente suggerito la conservazione dell'obbligo della redazione del processo verbale.

Il disegno di legge delimita la casistica dell'uso di apparecchi registratori ai seguenti atti:

- Processi verbali di dibattimento (art. 495 C.P.P.);
- 2) Deposizioni di testimoni a futura memoria (art. 357 C.P.P.);
- 3) Interrogatorio dell'imputato in istruttoria (art. 367 C.P.P.).

Non si è ritenuto di estendere l'uso anche alle deposizioni dei testi e delle parti, rac-

colte in istruttoria, avendo la riproduzione registrata dell'interrogatorio dell'imputato particolarmente di mira la eliminazione delle non infrequenti contestazioni sollevate dall'imputato in dibattimento circa le dichiarazioni da lui rese in istruttoria. Nemmeno si è titenuto di estendere l'uso di questi apparecchi ai processi di competenza pretorile, per non rendere lenta e macchinosa la trattazione di cause di modesta importanza.

Il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento consta, come il progetto ministeriale, di quattro articoli, l'ultimo dei quali concerne l'onere finanziario e la relativa copertura e non necessita di commenti.

Il testo dell'articolo 1 è stato modificato in confronto di quello originario. È scritto che nei dibattimenti di primo grado e in quelli rinnovati in appello, anche a seguito di rinvio, il presidente dispone d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero o di alcuna delle parti private, l'uso del registratore sempre che l'aula sia all'uopo attrezzata.

I successivi quattro capoversi stabiliscono: le norme per la conservazione delle registrazioni magnetiche; l'ammissione dell'assistenza di personale ausiliario tecnico; la permanenza dell'obbligo del cancelliere di redigere il processo verbale; la preminenza, ai fini della prova, del verbale del processo sulla registrazione magnetica, quando essa non abbia avuto esito e non sia chiaramente intellegibile.

Il testo ministeriale dell'articolo 1 che istituisce l'articolo 496-bis del codice di rito penale, inizialmente constava di cinque capoversi e non di quattro, come attualmente. Vi era un primo capoverso che, in analogia con le norme per l'uso della stenografia, statuiva che la domanda d'utilizzazione di registratori magnetici fosse proposta prima del dibattimento, nel termine previsto dall'articolo 415 e solo in taluni casi era ammessa la domanda nel corso del dibattimento.

Questo capoverso è stato eliminato nel testo della Camera dei deputati e l'uso di detti dispositivi è, in pratica, lasciato all'iniziativa del Presidente, che ai sensi dell'articolo 437 del Codice di procedura penale dirige il dibattimento, il quale dispone d'ufficio o a richiesta del Pubblico ministero o delle parti.

L'articolo 2 che riforma il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura penale introducendo la registrazione magnetica delle deposizioni a futura memoria e l'articolo 3 che del pari introduce la registrazione dell'interrogatorio dell'imputato in istruttoria, riformando l'articolo 367, sono identici al testo originario, se si eccettua un errore omissivo che va corretto nel senso che in detti testi vanno richiamati non solo il secondo, terzo e quarto capoverso del nuovo articolo 496-bis del Codice di procedura penale, ma tutti i capoversi, compreso il primo che concerne la conservazione del materiale utilizzato per le registrazioni, senza di che l'operazione risulterebbe fatta a vuoto.

Pertanto l'ultimo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere così modificato:

« Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis ».

Analogamente dovrà essere modificato l'ultimo comma dell'articolo 3, cioè, dopo le parole « le disposizioni » bisognerà aggiungere le parole: « del primo ».

Concludendo, desidero esprimere il mio parere favorevole a questa innovazione che è di particolare rilievo e che sarà certamente più utile dell'introduzione del metodo stenografico, il quale richiede un lungo lavoro di copiatura e di interpretazione da parte del cancelliere.

P A C E . Sono nettamente favorevole all'introduzione dei registratori magnetici e, quindi, a questo disegno di legge; desidero però presentare un emendamento tendente a sostituire nell'articolo 2 (secondo comma dell'articolo 357 del Codice di procedura penale) e nell'articolo 3 (terzo comma dell'articolo 367 dello stesso Codice) le parole: « il giudice ha facoltà di disporre » con le altre: « il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, semprechè vi sia l'attrezzatura idonea, dispone ».

30^a Seduta (27 ottobre 1965)

Gli onorevoli senatori avranno notato che il disegno di legge si articola in riferimento alle varie fasi ed ai vari momenti del processo penale.

L'articolo 1 concerne l'acquisizione probatoria dibattimentale in ogni sua fase, cioè dibattimento di primo grado, rinnovazione del dibattimento in grado di appello, rinnovazione in sede di rinvio, dopo che sia stata cassata la sentenza di merito da parte della Corte suprema regolatrice di diritto, mentre gli articoli 2 e 3 riguardano rispettivamente gli atti preliminari alla deposizione, l'acquisizione di testimonianze a futura memoria e interrogatorio nel merito.

Ora non posso fare a meno di notare una chiara discrepanza, cioè mentre l'articolo 1, che dà vita all'articolo 496-bis e che concerne, come ho già detto, l'acquisizione probatoria dibattimentale, prevede l'impiego degli apparecchi magnetici su ordine del Presidente, il quale dispone d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, gli articoli 2 e 3, relativi all'esame dei testimoni in istruttoria e all'interrogatorio nel merito dell'imputato, demandano questo potere discrezionale al giudice, togliendo al pubblico ministero e alle parti private la facoltà di chiedere l'impiego dell'apparecchio magnetico.

Ritengo invece, senza voler fare equiparazioni fra i due momenti, che è proprio in riferimento alla fase istruttoria la garanzia delle parti, dell'imputato e di tutti i protagonisti del processo debba essere più e meglio salvaguardata, in quanto le relative acquisizioni probatorie sono meno controllabili dall'esterno. Sono del parere, pertanto, che la facoltà di chiedere l'impiego degli apparecchi magnetici, oltre che al giudice, debba essere concessa anche al pubblico ministero o a ciascuna delle parti private.

Questa è la ragione per la quale mi sono permesso di presentare gli emendamenti che ho enunciati all'inizio del mio intervento.

S A N D . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, dirò subito che sono favorevole a questo disegno di legge, che ritengo non soltanto opportuno, ma addirittura necessario.

Nella storia del processo penale italiano — se non vado errato — il processo cosiddetto « di Milano », è stato il primo ad essere registrato interamente, a cominciare dalla contestazione dei capi d'imputazione fino alla requisitoria del pubblico ministero ed alle arringhe dei difensori e, durante quel dibattimento, durato più di sette mesi e mezzo, abbiamo potuto constatare quante volte, nel contrasto tra accusa privata e pubblica e difesa, si è potuto chiarire con matematica certezza quello che effettivamente era stato detto, tornando a sentire quanto era stato registrato anche alcune settimane prima.

Questo disegno di legge avrà effetti benefici, in particolar modo per quanto riguarda la mia provincia di Bolzano, dove si svolge un lavoro giudiziario di traduzione addirittura enorme, con grande dispendio di tempo. Il presidente che avevamo prima a Bolzano, Giovanardi, da molto tempo aveva pregato i parlamentari altoatesini di far sì che un provvedimento di questo genere venisse finalmente approvato.

Concludo associandomi al senatore Pace per gli emendamenti proposti all'articolo 2 e all'articolo 3 in ordine alla facoltà, rispettivamente del teste e dell'imputato, di chiedere la registrazione delle deposizioni mediante appositi apparecchi, perchè tutti hanno il diritto, specialmente quando si depone in una lingua straniera, di essere intesi correttamente. Potrei senz'altro affermare che ciò torna anche a vantaggio della giustizia stessa perchè con la registrazione delle deposizioni si toglie al teste o all'imputato la possibilità di affermare successivamente in giudizio: « Questo non l'ho detto; sono stato frainteso: la mia parola è stata tradotta male ».

K U N T Z E . Signor Presidente, noi siamo nettamente favorevoli alla introduzione di questi mezzi meccanici di registrazione, che indubbiamente realizzano un progresso che era da tutti vivamente auspicato.

Mi rendo anche conto della richiesta di emendamenti presentata dal senatore Pace, però a questo proposito — ecco la ragione principale del mio intervento — vorrei dire che probabilmente (lo chiarirà poi meglio

certamente l'onorevole Ministro) nel disegno di legge governativo non si è tenuto conto della facoltà che andrebbe attribuita al pubblico ministero e alle parti private giacchè nel periodo istruttorio, essendo questo - così come è regolato dall'attuale codice di procedura penale — ancora fondato sul sistema inquisitorio, si riteneva che non fosse necessaria una innovazione del genere, anche per valorizzare meglio quello che è il dibattimento ed evitare che quest'ultimo si limiti, come spesso accade, alle dichiarazioni di conferma di quanto è stato detto nel periodo istruttorio ma si svolga effettivamente come dovrebbe svolgersi. Questo lo dico perchè noi siamo — l'abbiamo sempre detto nettamente contrari al sistema inquisitorio e favorevoli invece ad un sistema che vorremmo fosse quello accusatorio; ma anche se a questo, per ragioni di diversità di opinioni in Parlamento, non si potesse arrivare, auspichiamo almeno la parità di diritti fra pubblica accusa e difesa. Quindi, in questo caso, io penso che l'intervento del difensore potrebbe ovviare a quegli inconvenienti ai quali si è fatto riferimento sia da parte del senatore Pace che del senatore Sand.

Vorrei solamente aggiungere che temo che questi emendamenti possano ritardare l'iter del disegno di legge e che quindi, per fare di più, finissimo per non avere niente. Se si insisterà su questi emendamenti, io voterò a favore; però se si arrivasse alla determinazione di evitare gli emendamenti, riservando poi ad una riforma di carattere generale (il Ministro ha già presentato un disegno di legge in cui sono prospettati i punti salienti della riforma del codice di procedura penale) l'esame di tutti i problemi, specialmente sotto il profilo della struttura che dovrà avere l'istruttoria nel processo penale, io penso che noi faremmo forse un'opera più saggia perchè vareremmo subito il disegno di legge, evitando ritardi che non possiamo prevedere perchè non siamo in grado in questo momento di renderci conto del lavoro pendente presso l'altro ramo del Parlamento. Nell'intento di fare qualcosa di meglio, potremmo rischiare di ritardare a tempo indeterminato l'approvazione di questo disegno di legge. Pertanto, sotto questo profilo, pur dichiarandomi d'accordo sui principi ispiratori degli emendamenti proposti dal senatore Pace, vorrei rivolgere una personale preghiera di rinviare questi ultimi al momento della riforma generale.

Per quanto poi riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Ajroldi — forse la mia richiesta potrà sembrare un po' audace — siccome si tratta di correzioni di carattere formale, vorrei sottoporre all'attenzione della nostra presidenza il suggerimento di esaminare la possibilità di apportarle in sede di coordinamento, il che contribuirebbe ad una maggiore sollecitudine nell'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Si è già d'accordo in questo senso.

M O N N I . La correzione richiesta dal relatore è giustissima: si tratta di una svista, come spesso succede nel coordinare le norme. Quando si modifica un articolo occorre stare attenti a quello che dispongono gli altri articoli. Quindi non possiamo nè chiedere nè pretendere che venga rinviata: è una modifica sostanziale che si rende necessaria.

Per quanto poi riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Pace, io sarei lieto di sentire in merito cosa dice il Ministro perchè non mi pare che sia fortuita la differenza che c'è fra il primo e il secondo e terzo articolo in ordine alla facoltà del giudice di disporre che le deposizioni siano registrate mediante apparecchi magnetici. In sostanza, questa discrezionalità attribuita al giudice probabilmente dipende dal fatto della minore importanza o della semplicità dell'atto che è previsto nell'articolo 2 e che può essere adempiuto dal giudice facilmente e con chiarezza. Certamente, quando si tratta di esaminare un teste ferito o moribondo, il giudice sta attento a raccogliere ogni sfumatura della deposizione, anche un avverbio o un aggettivo. Probabilmente, quindi, la ragione della discrezionalità attribuita al giudice nell'articolo 2 è data dalla semplicità dell'esame. Non vedo però la stessa ragione per l'articolo 3, che riguarda l'interrogatorio dell'imputato nel merito. L'interrogatorio

dell'imputato è la base del procedimento penale: nel corso della discussione si torna sempre a ricordargli: « Ma tu hai detto, hai precisato...». In questo caso la facoltà data al giudice di disporre o no, a sua discrezione, la registrazione mi sembra eccessiva, perchè se c'è un atto veramente importantissimo, che condiziona tutto il processo, questo è l'interrogatorio dell'imputato.

Non è che io dia eccessiva importanza alla registrazione mediante apparecchi magnetici. So che, se avesse funzionato il sistema della stenografia, le cose sarebbero andate bene; ma la stenografia non ha dato buoni risultati. Ora bisogna vedere se la registrazione fonica darà lo stesso risultato. Molto opportunamente l'articolo 1 dispone che nel caso che le registrazioni non siano intellegibili fa prova il verbale del cancelliere, che deve sempre fare il verbale.

Quindi, mi pare che la legge dia sufficienti garanzie per essere approvata. Purtroppo non possiamo rimandarla alla Camera per le correzioni suggerite, a meno che non si trovi la scappatoia adatta; ma mi pare molto difficile.

PACE. Vorrei far notare — questo, certamente, sarà sfuggito all'attenzione del senatore Monni — che l'articolo 357 non concerne soltanto l'esame del testimone a futura memoria, ma tutti gli esami dei testimoni. L'assunzione a futura memoria non è che una delle ipotesi previste nell'articolo 2 in questione.

AJROLDI, relatore. No, riguarda solo l'esame di testimoni a futura memoria. Risulta anche dalla relazione: il disegno di legge dispone che il giudice possa usare registratori magnetici per le deposizioni di quei testimoni che egli ritiene necessari « quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio ». Non si è ritenuto invece di proporre la registrazione per le normali deposizioni testimoniali nel corso dell'istruttoria, atteso il più immediato controllo che tanto il giudice che il testimone hanno in detta sede - attraverso la lettura del verbale prima della sottoscrizione — circa la rispondenza dello scritto a quanto dichiarato,

e considerato che generalmente il testimone, a differenza dell'imputato, non ha interesse a modificare in dibattimento le precedenti dichiarazioni.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei far osservare che sono il primo a riconoscere che questa legge non è completa, nel senso che, se avessimo i mezzi, avremmo dovuto introdurre subito il sistema della registrazione in tutte le occasioni, in tutti i gradi e in tutte le aule, anche nei giudizi pretorili. Senonchè io mi sono trovato di fronte al problema che, se avessimo coltivato una ambizione così vasta, non ne avremmo fatto nulla perchè avremmo dovuto passare attraverso il Tesoro. A me invece importava prima di tutto affermare l'introduzione del principio, perchè questo non è un fatto di organizzazione giudiziaria ma di riforma del codice di procedura penale. Cioè con questo provvedimento noi introduciamo nel processo penale una di quelle invenzioni « diaboliche » a cui il tradizionale mondo giudiziario è tendenzialmente contrario; anche per l'introduzione della macchina da scrivere si è dovuto lottare.

I limiti di questo provvedimento sono, direi, limiti voluti, nel senso che esso ci consente di cominciare ad introdurre una innovazione con i mezzi che abbiamo nel bilancio del Ministero della giustizia, cioè è operante solo quando le aule siano all'uopo attrezzate. Se le cose vanno bene, noi ci proponiamo di estendere gradualmente il sistema della registrazione, chiedendo uno stanziamento apposito.

Per quanto poi riguarda gli emendamenti proposti, premesso che sono d'accordo con gli emendamenti formali suggeriti dal relatore e che io stesso proporrò altri ritocchi formali al testo del provvedimento, devo far presente che, in ordine a quanto rilevato dal senatore Pace, abbiamo una esclusione, quella della testimonianza in istruttoria, che è voluta sia per quei famosi limiti cui ho già accennato e che in questo momento non ci consentono l'introduzione del sistema della registrazione fonica in qualunque fase del procedimento e sia perchè forse si darebbe una eccessiva importanza alla testimonianza resa al giudice istruttore in un senso che

potrebbe non essere quello voluto dal legislatore in sede di riforma pregiudicando la questione del valore delle prove acquisite in periodo istruttorio. Per quanto poi riguarda la testimonianza a futura memoria e l'interrogatorio dell'imputato, l'introduzione della registrazione nel testo originario era vista come una facoltà del giudice perchè l'abbiamo dichiarato espressamente — si tratta di una innovazione adottata in via sperimentale, per vedere come funziona. In seguito il principio dovrebbe avere una attuazione più vasta, con l'approvazione del disegno di legge sulla riforma del codice di procedura penale, di cui l'introduzione dei mezzi meccanici nel procedimento costituisce uno dei principi salienti. La Camera ha corretto il testo originario dell'articolo 1 del provvedimento che stiamo esaminando, sostituendo la parola « dispone » alle parole « ha la facoltà di ordinare », ma ha lasciato il limite aggiungendo: « sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata»; perchè c'è bisogno di una vasta attrezzatura di altoparlanti, microfoni, eccetera. La Camera quindi, ha voluto che, una volta che fosse chiesta dalle parti, l'introduzione del registratore non fosse una facoltà bensì un dovere del giudice, purchè però l'attrezzatura dell'aula lo consenta; ma non ha fatto altrettanto per l'articolo 2 e l'articolo 3: se l'avesse ritenuto necessario, come ha corretto l'articolo 1, avrebbe corretto anche gli altri due.

Ma io credo che l'emendamento proposto dal senatore Pace all'articolo 2, per quanto riguarda la testimonianza a futura memoria, si possa accogliere, perchè effettivamente la registrazione non ha soltanto lo scopo di garantire l'esattezza formale e letterale delle dichiarazioni ma anche uno scopo ulteriore, che è quello di rappresentare il modo come queste dichiarazioni sono state fatte. Spesso una pausa vale più di una parola. Quindi, da questo punto di vista, trovo utile accogliere l'emendamento, sempre però fermo il limite che nell'Aula ci sia l'attrezzatura idonea per la registrazione. Queste considerazioni portano ad accettare anche l'emendamento proposto all'articolo 3 relativo allo interrogatorio dell'imputato.

Da parte mia, poi, propongo un emendamento per eliminare dal testo del provvedimento ogni riferimento, che potrebbe apparire limitativo, al tipo di registrazione. Nei vari articoli si parla di registratori magnetici perchè al momento della redazione del disegno di legge si conosceva soltanto quel tipo: adesso si vanno introducendo sul mercato registratori non magnetici, cioè meccanici, e quindi non vogliamo limitare ad un solo determinato tipo di attrezzatura tecnica il sistema di registrazione, perchè altrimenti ci potremmo trovare in futuro handicappati e quindi è opportuno eliminare, sia nel titolo del disegno di legge che nei singoli articoli, l'aggettivo « magnetico », lasciando solo il sostantivo « registratore ».

Per quanto riguarda le preoccupazioni del senatore Kuntze circa la durata dell'iter del provvedimento a seguito degli emendamenti, posso riferire che ho parlato in proposito col Presidente della Commissione della Camera dei deputati, il quale mi ha assicurato che il disegno di legge potrà essere rapidamente approvato: saranno sufficienti cinque minuti.

Quindi, concludendo, accetto gli emendamenti formulati dal senatore Ajroldi e quelli proposti dal senatore Pace all'articolo 2 e all'articolo 3 e propongo da parte mia le modifiche che ho indicate.

S A N D . Vorrei esporre una piccola considerazione in ordine all'articolo 4. Poichè con questo provvedimento si introduce una procedura costosissima, sarebbe opportuno riutilizzare i nastri registrati. A tal fine vorrei proporre che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, i nastri vengano riutilizzati.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è pacifico. È infatti previsto che le registrazioni si conservino fino al processo in Cassazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

30° SEDUTA (27 ottobre 1965)

Art. 1.

All'articolo 496 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 496-bis.

(Uso dei registratori magnetici)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici.

Le registrazioni magnetiche, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori magnetici il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi magnetici non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili ».

A questo articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente ad eliminare il riferimento al tipo di registrazione magnetica, e quindi a sostituire il testo dell'articolo 1 con il seguente:

« All'articolo 496 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 496-bis.

(Uso dei registratori)

Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.

Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.

Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facoltà di farsi assistere da personale ausiliario.

La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.

Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 357.

(Atti preliminari alla deposizione; giurameno dei testimoni a futura memoria)

Ciascun testimonio è esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verità, null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i col-

30^a SEDUTA (27 ottobre 1965)

pevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilità. Procede quindi al suo esame.

I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermità o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice ha facoltà di disporre che la deposizione sia registrata mediante apparecchi magnetici. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.

Di tutto è fatta menzione nel processo verbale.

Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma dell'articolo 357 del Codice di procedura penale le parole: « il giudice ha facoltà di disporre » con le altre: « il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, semprechè vi sia l'attrezzatura idonea, dispone ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo stesso articolo il ministro Reale ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole: « sia registrata mediante apparecchi magnetici » con le altre: « sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo articolo è stato anche presentato dal senatore Ajroldi un emendamento tendente ad aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole: « le disposizioni del » la parola « primo ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 367 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 367.

(Interrogatorio nel merito)

Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.

Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.

Il giudice ha facoltà di ordinare che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte registrate mediante apparecchi magnetici. In tal caso si osservano le disposizioni del secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 367 del Codice di procedura penale le parole: « il giudice ha facoltà di ordinare » con le altre: « il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, semprechè vi sia l'attrezzatura idonea, dispone ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo stesso articolo il ministro Reale ha proposto un emendamento tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 367 del Codice di procedura penale la parola « magnetici » con le altre: « di registrazione ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

30° SEDUTA (27 ottobre 1965)

Sempre all'articolo 3, è stato presentato dal senatore Ajroldi un emendamento tendente ad aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole: « le disposizioni del » la parola « primo ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle proposte del rappresentante del Governo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Introduzione di registratori nel processo penale ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. Mario Caroni
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari